

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO
IL GIUDICE
DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 643 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2019,
promossa

da:

~~XXXXXXXXXX~~ (XXXXXXXXXX),

contro

Inps, S.C.C.I. s.p.a. (~~XXXXXXXXXX~~)

OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

~~XXXXXXXXXX~~ ha proposto opposizione all'avviso di addebito con cui era chiesto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi nel periodo dal gennaio al dicembre 2011.

L'opponente ha preliminarmente eccepito la prescrizione dei contributi posto che essi erano stati richiesti una prima volta con avviso bonario in data 21.9.17, e cioè oltre il quinquennio dal termine entro il quale doveva essere effettuato il pagamento (9.7.12), coincidente con il giorno di scadenza del versamento del saldo Irpef per il medesimo anno.

L'Inps si è costituito in giudizio eccependo che la dichiarazione dei redditi era stata presentata dall'opponente in data 3.09.12, e solo da tale momento l'Inps poteva apprendere della produzione del reddito assoggettato a contribuzione.

L'eccezione è fondata.

Si richiama in proposito il consolidato orientamento della S.C. per il quale il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione di un determinato reddito, e pertanto il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con quello della successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In relazione poi alla diversa eccezione, pure avanzata dall'Inps, relativa all'occultamento del debito contributivo, quale risulterebbe dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, deve osservarsi che tale eccezione è diretta a far accertare la sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c.

In merito a ciò, deve rilevarsi in primo luogo che la mancata compilazione del quadro RR era conseguenza del fatto che l'opponente non era all'epoca iscritto alla Gestione separata o ad altra gestione contributiva dell'Inps da cui derivasse l'onere di tale compilazione; e ciò in quanto, trattandosi di libero professionista iscritto all'albo professionale degli Avvocati, ma non alla Cassa forense (cui versava i soli contributi integrativi), riteneva di non dovere alcuna contribuzione alla Gestione separata.

Tale errata convinzione era con ogni probabilità assistita da buona fede, essendo tale obbligo per molto tempo oggetto di contestazione, anche sulla base di pronunce giudiziarie difformi, di modo che pare al giudicante che non possa parlarsi di un dolo di occultamento, perché può volere occultare solo chi sia cosciente dell'obbligo di palesare.

Oltre a ciò, deve rilevarsi che nello stesso avviso bonario comunicato dall'Inps si afferma che "è risultato che Lei ha dichiarato per l'anno 2011, un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni"; e quindi, per la contraddizione che non lo consente, non può

ritenersi occultato in dichiarazione dei redditi ciò che l'Inps ha rilevato dalla stessa.

Sono dovute le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,

dichiara non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito opposto, perché prescritte;

condanna l'Inps e la S.C.C.I. in solido a rifondere le spese di causa, che liquida in € 2500,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva.

Così deciso in Padova, li 3.12.20.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa